

COMUNE DI PRIOCCA (CN)



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23/06/2019)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANNI SCOLASTICI
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto:

- a) il trasporto quotidiano di andata e ritorno degli alunni frequentanti le Scuole secondaria di primo grado, primaria e dell'infanzia site nel territorio comunale, dalle loro abitazioni o dai punti di raccolta concordati con il Comune alle rispettive sedi, secondo gli orari e il calendario predisposto dalle competenti Autorità Scolastiche;
- b) il trasporto per brevi visite di istruzione o attività didattiche o sportive all'interno e fuori del territorio comunale, in orario scolastico, entro un raggio di 20 Km a gita, su richiesta delle Istituzioni scolastiche o del Comune;

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico della ditta appaltatrice, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 legge 146/90 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. Pertanto la ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 3 (tre) anni scolastici, corrispondenti agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e pertanto si riferisce al periodo dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 al 30/06/2022, salvo differimento del momento iniziale del rapporto derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse fasi procedurali di gara.

I giorni effettivi di esecuzione del servizio di trasporto scolastico saranno quelli previsti dal calendario scolastico annuale, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, ecc) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia.

Il servizio avrà decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 e potrà avvenire, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio del Comune o suo delegato e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, la durata dell'appalto potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 (sei) mesi. A tale fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del

nuovo procedimento di appalto.

Alla scadenza del contratto originario, qualora la valutazione dei risultati dell'appalto sia soddisfacente, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 comma 4 e 63 comma 5 del Codice, di richiedere il rinnovo del contratto, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di ulteriori due anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Qualora l'Amministrazione comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, l'appalto potrà essere interrotto ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo alla Ditta, per il mancato guadagno.

Nella fase transitoria che precede la cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'appaltatore dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo appaltatore, compiendo ogni operazione necessaria e utile, inclusa l'effettuazione di appositi incontri con l'appaltatore entrante, finalizzata a garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico del Comune, e favorire in tal modo la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del servizio.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO A BASE D'ASTA

L'importo d'appalto a base d'asta per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 è stimato in complessivi € 153.500,00= (centocinquantatremilacinquecento/00) oltre all'IVA di legge.

Tale importo è stato determinato sulla base del costo chilometrico stabilito in € 2,44 per una percorrenza complessiva presunta di km. 62.910 (sessantaduemilanovecentodieci) così suddivisa:

- a.s. 2019-2020	settembre-giugno	Km. 20.970
- a.s. 2020-2021	settembre-giugno	Km. 20.970
- a.s. 2021-2022	settembre-giugno	Km. 20.970

Il chilometraggio indicato è puramente indicativo e non è da ritenersi vincolante, in quanto potrà variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità del presente capitolato per effetto delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione del trasporto scolastico, senza che ciò possa giustificare la richiesta della ditta aggiudicataria di variare le condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato aggiudicato.

I dati riportati nell'allegato A - "Piano trasporti", hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica sulla base delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e della sua organizzazione, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti per la migliore comprensione del servizio e quindi per la formulazione dell'offerta.

In merito agli oneri della sicurezza, si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta affidataria in base a calcoli di propria convenienza, a completo suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista

dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. La Ditta affidataria non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 ed art. 16.

ART. 4 – SOPRALLUOGO

È previsto il sopralluogo. L'operatore economico presenta dichiarazione del Responsabile del Procedimento che attesti la presa visione dei luoghi dove verrà espletato il servizio oggetto d'appalto.

Art. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna a garantire il servizio, con propri capitali e mezzi tecnici, direttamente o con proprio personale numericamente e qualitativamente idoneo al perfetto svolgimento del servizio.

Il servizio di cui al presente appalto, comporta l'obbligo per la ditta appaltatrice, di trasportare gli alunni che usufruiscono del servizio ai rispettivi plessi scolastici e di eseguire il corrispondente tragitto di ritorno per alunni ed accompagnatori nel rispetto degli orari di inizio e fine delle lezioni, stabiliti dalle competenti autorità scolastiche.

La ditta appaltatrice, tenuto conto della dislocazione territoriale delle frazioni e al fine di garantire il viaggio di ritorno in tempi ragionevoli dei trasportati, dovrà disporre e potere utilizzare almeno due scuolabus con capienza sufficiente per i viaggi di andata e ritorno degli alunni.

L'itinerario, il numero delle corse giornaliere e delle fermate da effettuarsi, è stabilito dall'Amministrazione appaltante all'inizio dell'anno scolastico, sentita la ditta appaltatrice e tenuto conto delle necessità degli utenti del servizio. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di apportare lievi varianti ai percorsi stessi in relazione alle effettive esigenze del servizio, senza che l'impresa appaltatrice possa vantare pretese e/o diritti di nessun genere.

Per l'anno scolastico 2019/2020 l'itinerario è quello risultante dall'allegato A) al presente capitolato.

Il servizio, non viene pertanto effettuato nei giorni in cui, secondo il calendario scolastico, le scuole sono chiuse e nei giorni in cui esse vengono chiuse per causa di forza maggiore (eccezionali avversità atmosferiche, ecc.) o per vacanze preventivamente annunciate (elezioni, scioperi, ecc.).

Per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 l'itinerario sarà definito all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 6 - ITINERARI FUORI PROGRAMMA

Ove il Comune richiedesse alla ditta appaltatrice, la conduzione di itinerari diversi da quelli stabiliti al precedente articolo (ad esempio gite scolastiche, visite a musei, ecc.), o si richiedessero ulteriori prestazioni per nuove esigenze o necessità di corsi scolastici segnalati dalle competenti autorità si converrà un compenso aggiuntivo, stabilito tramite accordo tra le parti, sulla base sia del prezzo chilometrico valutato per gli itinerari già prestabiliti che del tempo necessario per lo svolgimento dell'itinerario.

Art. 7 – ORARI

Il servizio di trasporto alunni dovrà essere effettuato rispettando gli orari di entrata e di uscita delle Scuole e, comunque, in tempo utile per l'ora di inizio e di fine delle lezioni.

La ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che si dovessero verificare durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'autorità scolastica.

Art. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il servizio si intende esercitato a rischio e pericolo dell'impresa appaltatrice.

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire il servizio per ogni giorno previsto dal calendario scolastico.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare pienamente gli orari prestabiliti e le fermate indicate.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di rispettare la capienza massima per cui lo scuolabus è collaudato. Le operazioni di salita e discesa dei trasportati, ove non sia presente l'accompagnatore, si svolgono sotto il controllo dell'appaltatore. Quest'ultimo deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad evitare incidenti adottando criteri di prudenza e disciplina soprattutto nei casi di fermata forzata dell'automezzo ed in occasione di nevicate e/o avversità atmosferiche. In particolare nel momento in cui l'alunno scende dall'autobus, qualora ad attendere il bambino non ci sia genitore o altra persona maggiorenne da questi delegata a cui affidare il minore, nel caso il bambino debba attraversare la carreggiata, sarà cura del vettore attendere e sorvegliare fino all'avvenuto attraversamento. La ditta appaltatrice dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, dovrà essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio ed obbligata all'applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria per i propri dipendenti. Il conduttore dell'automezzo dovrà essere provvisto dell'idonea patente prevista per legge per questo genere di trasporto. L'Amministrazione appaltante esclude qualsiasi responsabilità per danni arrecati a terzi o ai trasportati o per infortuni al personale di macchina per fatti dipendenti dal servizio o per danni al mezzo in caso di incidente. Lo scuolabus di proprietà o utilizzato dall'appaltatore per lo svolgimento del servizio dovrà essere idoneo, debitamente collaudato e revisionato a norma di legge, dovrà recare l'apposito simbolo "Scuolabus", come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dovrà essere conforme ai requisiti richiesti da tutta la vigente normativa ed in particolare dal D.M. 18/04/1977 e s.m.i. che disciplina le caratteristiche costruttive degli autobus e del D.M. 31/01/1977 e s.m.i. che disciplina la materia del trasporto scolastico.

Tale scuolabus dovrà essere adeguato ai percorsi collinari ed alla conformazione viaria del territorio del Comune di Priocca, dovrà essere in condizioni di sicurezza e di decoro. Tali requisiti dovranno essere accertati dall'Amministrazione Comunale in contraddittorio con l'Appaltatore con apposito verbale di constatazione prima dell'utilizzo per le prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dotare ogni automezzo di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad es. in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

L'appaltatore dovrà sempre e comunque garantire la continuità del servizio utilizzando altro automezzo idoneo al trasporto alunni in caso di non perfetto funzionamento per qualsiasi causa.

Si dà atto che nel primo viaggio di andata e nel viaggio di ritorno in cui sono presenti anche alunni della scuola dell'infanzia, è presente accompagnatore/accompagnatrice dipendente della ditta esercente l'attività di mensa scolastica. L'appaltatore dovrà prelevare e riaccompagnare l'accompagnatore.

Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico della ditta appaltatrice del trasporto alunni, tutte le spese per l'organizzazione e la gestione del servizio.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere, oltre agli oneri relativi alla tassa di circolazione, all'assicurazione obbligatoria degli automezzi ed alla assicurazione sugli alunni trasportati secondo i massimali di legge.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale dovrà essere regolarmente assunto, sollevando il Comune appaltante da qualsiasi obbligo o responsabilità per retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi, assicurazioni infortuni.

Sarà onere della Ditta appaltatrice organizzare il suddetto personale per l'ottimale esecuzione e gestione del servizio.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada (ad es. utilizzo del cellulare, ecc.).

L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se ne è il caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per la ditta appaltatrice.

Art. 11 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 de d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 12 - PAGAMENTO CANONE

Il canone annuo di appalto è stabilito in circa € 51.166,66 + I.V.A. (al lordo del prezzo più favorevole offerto dalla ditta aggiudicataria), se ed in quanto dovuta, per un totale di € 153.500,00 al lordo del ribasso d'asta offerto per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.

Detto canone sarà pagato in numero dieci rate mensili uguali posticipate da settembre a giugno di ciascun anno da settembre 2019 a giugno 2022, previa presentazione di regolare fattura.

Dall'anno scolastico successivo (2020/2021) il canone verrà aumentato di una percentuale pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, indice ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e riferito al mese di agosto 2020.

Art. 13 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 adeguato al D.Lgs. 56/2017 e aggiornato alla legge n. 55/2019 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica ed economica presentata.

I punteggi sono così stabiliti:

a) Offerta tecnica 80/100 PUNTI

b) Offerta economica 20/100 PUNTI

PUNTEGGIO TOTALE 100 PUNTI

a) OFFERTA TECNICA: Punti fino a 80 su 100 per l'offerta tecnica ovvero per la qualità e le garanzie del servizio globale così suddivisi:

a1) Qualità dei mezzi impiegati per il servizio

PUNTEGGIO MASSIMO 5

- per ogni autoveicolo nuovo (non ancora immatricolato), da immatricolare per la prima volta entro la stipula del contratto o immatricolato per la prima volta nell'anno 2017 oppure 2018:

PUNTI 3

- per ogni autoveicolo immatricolato per la prima volta nell'anno 2012 oppure 2011:

PUNTI 1.5

- per ogni autoveicolo immatricolato per la prima volta nell'anno 2010 oppure anni precedenti :

PUNTI 0.5

a2) Numero di autisti assegnati al servizio di trasporto scolastico con riferimento agli anni di esperienza nell'ambito del trasporto scolastico ed al possesso di patente di guida , CAP e ogni altro titolo abilitativo

PUNTEGGIO MASSIMO 13

- oltre 5 autisti con 10 anni di esperienza **PUNTI 3,50**

- da 2 a 5 autisti con 10 anni di esperienza..... PUNTI 3,00
- oltre 5 autisti con 5 anni di esperienza..... PUNTI 2,50
- da 2 a 5 autisti con 5 anni di esperienza PUNTI 2,00
- oltre 5 autisti con oltre 3 anni di esperienza PUNTI 1,50
- da 2 a 5 autisti con 3 anni di esperienza PUNTI 0,50

a3) Sistema di sostituzione delle assenze dei conducenti

PUNTEGGIO MASSIMO 6

Sistema da illustrare con una breve relazione

a4) Sistema di controllo da parte dell'Azienda sullo svolgimento del servizio

PUNTEGGIO MASSIMO 4

Sistema da illustrare con una breve relazione

a5) Possesso di mezzi omologati per il trasporto di disabili

PUNTEGGIO MASSIMO 2

- possesso di due mezzi PUNTI 1,5
- possesso di un mezzo PUNTI 0,5

a6) Organizzazione del servizio

PUNTEGGIO MASSIMO 35

1) Progetto contenente la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio (si terrà conto delle proposte e delle tecnologie indirizzate a migliorare l'efficacia e l'efficienza nella predisposizione e gestione dei percorsi, degli orari e dei piani di carico e scarico, del servizio di raccolta delle iscrizioni, ecc.) da attuarsi senza ulteriori oneri per il Comune o per l'utenza

Fino a max punti 25

2) Progetto contenente la descrizione delle modalità e misure per garantire la continuità e l'efficienza del servizio anche a fronte di circostanze impreviste ed in situazioni di emergenza riferite alla regolarità del trasporto e alla sicurezza dei trasportati; in particolare nei seguenti casi:

- incidente stradale;
- eventi atmosferici straordinari e imprevedibili;
- arresto del mezzo durante il tragitto per avaria;
- improvvisa indisponibilità dell'autista;
- ecc.

Fino a max punti 10

a7) Proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti dal Capitolato, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale

PUNTEGGIO MASSIMO 15

Proposte da illustrare con una breve relazione

La valutazione dei criteri a1), a2), a5) avviene mediante criterio automatico di attribuzione non soggetto a valutazione da parte della Commissione di gara.

Il punteggio complessivo dell'offerta qualitativa sarà dato dall'aggregazione dei punteggi definitivi ottenuti per ciascuno dei criteri, come sopra determinati.

b) OFFERTA ECONOMICA - Punti 20

Punti 20 attribuibili al ribasso percentuale dell'offerta più conveniente; alle altre offerte il punteggio verrà assegnato, applicando la seguente formula:

$Ci = Ra/Rmax$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal bando – disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

L'aggiudicazione del servizio avverrà in capo alla Ditta che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione del ribasso offerto sul prezzo a base d'asta e dell'offerta tecnica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (Sorteggio). L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta.

Si provvederà alla stipula del contratto nei termini di legge, previa acquisizione della documentazione prescritta. L'aggiudicatario è comunque tenuto ad iniziare il servizio il primo giorno di scuola, anche nelle more della stipula del contratto. La stipula formale del contratto resta subordinata all'accertamento che l'aggiudicatario non si trovi in nessuna delle condizioni ostative ed in particolare anche in una sola fra quelle previste dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso. Qualora l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine previsto, oppure non presenti la documentazione richiesta, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere, previa diffida, all'aggiudicazione ad altro offerente, salve le sanzioni di legge e la rifusione di ogni eventuale ulteriore danno.

Art. 14 – GARANZIA PROVVISORIA

Le ditte partecipanti all'appalto dovranno versare una garanzia provvisoria pari al 2% del canone previsto per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 pari ad € 153.500,00.

A tale garanzia fideiussoria si applicano le disposizioni contenute nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa Appaltatrice dovrà prestare una cauzione a garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato; essa potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a favore del Comune di Priocca, per tutta la durata dell'Appalto.

A tale cauzione definitiva si applicano le disposizioni dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - REVISIONE DEL CANONE

Le parti potranno richiedere la revisione del canone annuo, come sopra stabilito, qualora si verificassero sostanziali modificazioni, in aumento o in diminuzione, dell'itinerario da percorrere superiori al 10% del tragitto giornaliero.

Art. 17 – SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto, tuttavia nei casi di effettivo impedimento la ditta appaltatrice potrà, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, farsi sostituire da altra ditta in possesso di tutti i requisiti richiesti alla ditta appaltatrice per l'affidamento del presente appalto.

In tal caso dovrà essere garantito il buon andamento del servizio ed il rispetto integrale del presente capitolato e le disposizioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI, RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE, ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica e con spese tutte a carico dell'appaltatore, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e, comunque, decorsi i termini di cui all'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 32, comma 10 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, il Comune ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni di cui all'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In relazione a quanto previsto dal comma precedente e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in rapporto al termine dilatorio, il Comune ha facoltà di richiedere, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, l'esecuzione in via d'urgenza, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In tal caso la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni e l'appaltatore sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta tecnica ed economica.

L'avvio della prestazione contrattuale in via d'urgenza in pendenza della stipulazione del contratto potrà comunque avvenire dopo:

- la trasmissione della documentazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto degli alunni: carta di circolazione e polizze assicurative;
- la costituzione della garanzia definitiva;
- la trasmissione della documentazione relativa al personale.

Sono a carico altresì dell'affidatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani.

Art. 19 – INFORTUNI

L'appaltatore è responsabile personalmente e civilmente degli infortuni occorsi al personale durante il servizio o subiti da terzi per causa dello stesso e solleverà il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni predetti.

Art. 20 - CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALITA'

Il Comune di Priocca potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

In particolare potrà effettuare controlli per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati, del personale posto alla guida degli stessi o degli accompagnatori. In qualsiasi momento potrà richiedere la documentazione relativa ai mezzi (carte di circolazione, polizze assicurative, revisioni, ecc.) o al personale impiegato (certificati medici, rinnovi patente...).

La ditta dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Comune, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale, con le modalità sotto indicate, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali.

A titolo esemplificativo, escludendo che l'elenco che segue sia esaustivo delle possibili eventuali inadempienze contrattuali, si stabilisce sin d'ora l'entità minima di alcune sanzioni che il Comune potrà applicare:

sospensione o mancata effettuazione di uno o più servizi affidati: € 700,00 per ogni giornata intera o parziale, con rimborso di eventuali spese sostenute dal Comune a causa del disservizio;

violazione delle norme in materia di sicurezza: € 1.000,00 per ogni violazione;

utilizzo di automezzi diversi da quelli offerti in sede di appalto, non preventivamente autorizzati dal Comune: € 700,00 per ogni giornata di utilizzo di ciascun mezzo difforme;

utilizzo di dipendenti non aventi i requisiti richiesti: € 300,00 (per ogni dipendente, a giornata);

utilizzo di automezzi non mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e pulizia € 300,00 (per ogni mezzo);

mancato rispetto da parte del personale addetto al servizio di una delle prescrizioni di cui all'art. 7 € 250,00;

comportamento disdicevole da parte del personale addetto alla guida o dell'eventuale accompagnatore (guida eccessivamente disinvolta, linguaggio e modi volgari, incidenti dovuti a colpa del conducente senza danni alle persone, o altri comportamenti contrari alla morale o alla diligenza del buon padre di famiglia: € 500,00; la reiterazione anche per una sola volta di tali comportamenti darà diritto al Comune di ottenere la sostituzione del personale in oggetto;

effettuazione del percorso casa/scuola o viceversa con utilizzo di più di un mezzo (cambio mezzo) € 300,00;

effettuazione del servizio con ritardi superiori ai 10 minuti o con modifica o mancato rispetto dei percorsi e/o degli orari senza averli prima concordati con l'Ufficio Scuola: € 250,00;

arrivo dell'automezzo a scuola in orario non compatibile con l'organizzazione del plesso scolastico da parte del personale addetto: € 200,00.

In caso di inottemperanza agli obblighi di assicurazione e versamento ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, accertata dall'Ente appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente appaltante comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a detrarre una adeguata somma dai pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

L'Ente potrà anche provvedere al pagamento diretto delle somme dovute agli enti previdenziali ed assistenziali, utilizzando i fondi all'uopo trattenuti. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento danni.

Le sanzioni previste sono stabilite a giudizio del Comune anche in relazione al disagio provocato all'utenza.

La stazione appaltante si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La stazione appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in

conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta.

In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso la ditta è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SCORRIMENTO GRADUATORIA

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto nei casi e nei modi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente e nelle ulteriori seguenti circostanze:

- a) per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- b) per contravvenzioni agli obblighi contrattuali o alle disposizioni di legge relativi al servizio non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- c) per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- d) per violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- e) per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia;
- f) per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
- g) per reiterati inadempimenti;
- h) per gravi o ripetute violazioni al Codice della Strada;
- i) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- j) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata alla ditta con PEC, con assegnazione alla stessa di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali repliche.

Nei suddetti casi di risoluzione, la ditta aggiudicataria è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore. Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Capitolato rivestano carattere d'imminente gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune procederà alla risoluzione immediata del contratto, ad introitare la garanzia definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ad affidare la prosecuzione del servizio ad altra ditta, imputando alla ditta aggiudicataria le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali. La ditta riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute. Alla naturale scadenza del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto senza bisogno di disdetta da una delle parti.

Inoltre, le parti convengono la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta affidataria con comunicazione formale, nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- b) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- c) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo annuo del contratto;
- d) nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di trattenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Scorrimento graduatoria di gara

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 22 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante formale comunicazione, come previsto all'art. 109, c.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi all'appaltatore con Posta Elettronica Certificata e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto, dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difforni, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero qualora ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico.

In caso di recesso, la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Qualora la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Verrà inoltre addebitata alla ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 23 – ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora l'aggiudicatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, l'Ente appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso.

Per l'esecuzione di tali prestazioni, l'Ente potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all'Ente e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra il Comune di Priocca e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa ne eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Foro competente è quello di Asti. Viene in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

La ditta affidataria è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per qualsiasi danno a cose o persone provocato nello svolgimento del servizio in argomento e pertanto resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune.

La ditta garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, al servizio affidato, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale. In particolare, la ditta appaltatrice assume ogni responsabilità in merito agli utenti, ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali, sollevando completamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 e 1682 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le soste e le fermate.

La ditta aggiudicataria costituisce e consegna al Comune appaltante, contestualmente alla stipulazione del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipulazione del contratto stesso, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, come di seguito specificato:

- a) i mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), per un importo adeguato con massimali garantiti pari almeno a € 32.000.000,00 per singolo mezzo ferma restando l'intera responsabilità della ditta appaltatrice anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;
- b) responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli scuolabus, l'appaltatore dovrà munirsi, a proprie spese, di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
 - dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
 - dovrà essere stipulata ed estesa espressamente all'appalto di trasporto presso il Comune di Priocca;
 - dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 2.500.000,00 per rischio R.C.O. (danni verso i dipendenti). Il massimale non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, inclusi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente;
 - dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

La ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa. La ditta appaltatrice dovrà, ogni anno, presentare l'attestazione di avvenuto versamento dei premi assicurativi di cui sopra.

Art. 26 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Ente appaltante e l'appaltatore si impegnano al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Priocca, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio. La designazione è operata dalla data di stipula del contratto. La Ditta è tenuta all'osservanza del Reg. UE 679/2016 (G.D.P.R.).

Alla medesima vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:

La ditta, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal G.D.P.R. e dalle ulteriori disposizioni che verranno emesse in materia. A tal fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili.

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio di trasporto scolastico sono individuati come "dati personali", e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla normativa in materia di privacy.

I dati acquisiti dalla ditta non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicataria stessa né essere diffusi.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, la ditta adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto alla ditta di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi alla ditta aggiudicataria, questa si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dal Reg. UE 679/2016 (G.D.P.R.).

La ditta si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare e il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto. Tale Responsabile dovrà attribuire formalmente e revocare per scritto agli incaricati il compito di effettuare le operazioni sui dati.

Art. 28 – DOMICILIAZIONE CONTRATTO

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede Municipale del Comune di Priocca.

ART. 29 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 30 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare l'appaltatore si obbliga:

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto, movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

b) a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro 7 (sette) giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subcontraenti o subappaltatori, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla citata legge n. 136/2010 da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), informando contestualmente di ciò il Comune e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere al Comune, a firma del legale rappresentante o di soggetto munito di apposita procura e con le modalità ed i tempi comunicati dal Comune stesso, copia di tutti i contratti sottoscritti con i soggetti di cui sopra alla lettera c) della filiera delle imprese, al fine di permettere al predetto Comune di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010. La suddetta trasmissione potrà anche avvenire per estratto, mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. Inoltre il predetto adempimento può essere assolto dall'appaltatore mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto di appalto, ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

ART. 32 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto pubblico e scolastico e, in generale, alle norme del Codice Civile, al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed alla legislazione vigente in materia di contratti di pubblici servizi, nonché dal disposto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed, infine, a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Allegato A)

PIANO TRASPORTI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PRIOCCA

VELOCITA' MEDIA SPERIMENTATA:

- Tratti in pianura 50 Km/h
- Tratti in salita 40 Km/h
- Tratti in discesa 50 Km/h

ORARI DI RIFERIMENTO:

La ditta deve organizzare l'orario del trasporto alunni di andata e ritorno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado sulla base dell'orario scolastico stabilito dall'Istituto Comprensivo di Govone.

Nei giorni di rientro pomeridiano sono esclusi i viaggi di ritorno al mattino e l'andata del pomeriggio perché presente il servizio mensa.

GIORNI DI SCUOLA: come da orario scolastico determinato dal calendario regionale.

CRITERI UTILIZZATI:

A) Nei giorni dal Lunedì al Venerdì per l'entrata in Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e per l'uscita da Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado **l'orario di riferimento è il seguente :**

1. ENTRATA per Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado :

PARTENZA: **1^ viaggio** dalla Ditta appaltatrice con arrivo alle ore 07,50 presso le Scuole dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Priocca con il seguente percorso:
Via Giardina – Via Castellero – Strada Val Del Ponte– Loc. Rivasso, Serra dei Costa, Via Moriondo e Via Bricco Gatti.

PARTENZA: **2^ viaggio** ore 07,50 dalla Scuola dell'infanzia, Secondaria di primo grado e Primaria di Priocca con arrivo entro le ore 08,00 presso la Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, con il seguente percorso:
Scuole dell'infanzia, Secondaria di primo grado e Primaria di Priocca – Via Cavour – Via Val del Ponte – Via S. Carlo - Via Piro - Via S. Vittore - Via Riale – Piazza Scuole dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

2. USCITA :

Scuola Primaria e Secondaria :

PARTENZA: ore 12,15 da piazza della Scuola Primaria e ore 13,35 da Scuola Secondaria di primo grado con il seguente percorso:

Piazza Scuola Primaria (caricando tutti gli scolari) – Via Cavour – Via Val del Ponte – Via S. Carlo – Via Piro – Via Bricco Gatti – Via Moriondo – Via Serra dei Costa – Via Varinera – Via Sabbione – Via Giardina – Piazza Scuole Medie – Via S. Vittore – Via Moriondo – Via Rivasso – Via Varinera – Via Sabbione – Via Valcolmuto – Via Cavour – Via Piro.

Nei giorni di Martedì e Giovedì **l'orario di uscita** dalle Scuole Secondaria di primo grado e Primaria è il seguente:

MARTEDI' e GIOVEDI'':

USCITA alle ore 16.30 dalla Scuola Primaria e alle ore 17,30 dalla Scuola Secondaria di primo grado con il seguente percorso:

Piazza Scuola Primaria (caricando tutti gli scolari) – Via Cavour – Via Val del Ponte – Via S. Carlo – Via Pirio – Via Bricco Gatti – Via Moriondo – Via Serra dei Costa – Via Varinera – Via Sabbione – Via Giardina – Piazza Scuola Secondaria di primo grado – Via S. Vittore – Via Moriondo – Via Rivasso – Via Varinera – Via Sabbione – Via Valcolmuto – Via Cavour – Via Pirio.

Scuola dell'Infanzia

LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI'

USCITA: alle ore 15.45 dalla Scuola dell'infanzia con il seguente percorso:

Piazza Roma (caricando tutti gli scolari) – Via Cavour – Via Val del Ponte – Via S. Carlo – Via S.Vittore – Via Pirio – Via Bricco Gatti – Via Moriondo – Via Serra dei Costa – Via Varinera – Via Sabbione – Via Giardina – Via Riale - Piazza Roma.

Gli orari sono indicativi e quindi possono subire modifiche sulla base dell'orario scolastico.

PERCORRENZE:

- GARAGE DITTA – VIA GIARDINA	KM. 1	- min. 2
- VIA GIARDINA – VIA SABBIONE	KM. 3	- min. 7
- VIA SABBIONE – VIA VARINERA	KM. 2	- min. 5
- VIA VARINERA – VIA SERRA DEI COSTA	KM. 3	- min. 8
- VIA SERRA DEI COSTA – VIA MORIONDO	KM. 4	- min. 10
- VIA MORIONDO – VIA BRICCO GATTI	KM. 1	- min. 3
- VIA BRICCO GATTI – VIA S.VITTORE	KM. 2	- min. 5
- VIA S. VITTORE – VIA PIRIO	KM. 1	- min. 2
- VIA PIRIO – VIA BARBARINI	KM. 1	- min. 2
- VIA BARBARINI – VIA NUOVA	KM. 1	- min. 2
- VIA CAVOUR – PIAZZA SCUOLE	KM. 1	- min. 2

Totale complessivo Km. 20.970 (circa) per anno scolastico.